



COMUNE DI MINUSIO

ORDINANZA MUNICIPALE
sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione
(del 28.07.2025)



COMUNE DI MINUSIO

Il **Municipio di Minusio**, richiamati gli artt. 106 e 192 LOC, art. 44 RALOC, la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) e il relativo Regolamento di applicazione (RLear)

DECRETA:

art. 1 Scopo

La presente Ordinanza regola le competenze del Municipio come pure quelle ad esso delegate dalla Legge e dal Regolamento sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione.
Per gli agriturismi fanno stato gli artt. 11 e segg. RLear, mentre per i campeggi fa stato la Legge sui campeggi e il relativo Regolamento.

I. ESERCIZI PUBBLICI

art. 2 Orari di apertura e prolunghi (art. 21 Lear)

Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni e le discoteche, possono rimanere aperti tra le ore 05:00 e le ore 02:00.

art. 3 Notifiche diverse (art. 22 Lear, art. 41 RLear)

Il gestore notifica al Municipio entro il 1° gennaio di ogni anno:

- > gli orari di apertura e chiusura
- > i giorni di riposo settimanale
- > i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi

Il Municipio trasmette copia delle notifiche al Servizio autorizzazioni e alla polizia territorialmente competente.

Il gestore può

- > comunicare preventivamente al Municipio che l'esercizio pubblico resta eccezionalmente aperto oltre l'orario ufficiale notificato per un periodo limitato di tempo: se l'apertura rientra nei limiti concessi dall'art. 2 non costituisce un prolungo d'orario;
- > modificare gli orari notificati all'inizio dell'anno, comunicando il cambiamento al Municipio con almeno 20 giorni di anticipo.

art. 4 Coordinamento delle chiusure

Il Municipio coordina le chiusure degli esercizi pubblici in modo che il servizio sia garantito sul territorio comunale o in parte di esso.

art. 5 Notifica di chiusura improvvisa e temporanea

In caso di lutti, disordini o altri eventi imprevedibili, il gerente provvede all'affissione di un avviso di chiusura all'entrata dell'esercizio pubblico.



art. 6 Deroghe d'orario (art. 35 Lear) e delega

Il Municipio può concedere deroghe all'orario di chiusura indicato all'art. 2 in caso di manifestazioni straordinarie.

Le istanze, debitamente motivate dal gestore dell'esercizio pubblico, devono pervenire al Municipio almeno 10 giorni prima dell'evento straordinario.

Per il servizio all'aperto non sono concesse deroghe oltre le ore 01:00.

Il Municipio può delegare ai propri Servizi la concessione delle deroghe d'orario.

art. 7 Musica e balli pubblici

L'organizzazione di musica e balli occasionali negli esercizi pubblici dev'essere notificata al Municipio con almeno 10 giorni di anticipo.

Alla notifica dev'essere se del caso allegata l'autorizzazione del Dipartimento del territorio in applicazione dell'Ordinanza concernente la Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS).

Il Municipio decide sulla domanda considerando il principio della tutela dai rumori molesti e della quiete notturna giusta l'art. 61 del Regolamento comunale.

II. ESTENSIONE DEI POSTI ESTERNI

art. 8 Istanze (artt. 32 + 33 Lear)

Il Municipio può autorizzare l'estensione dei posti esterni, su suolo pubblico o privato, e pari al massimo alla metà della capacità ricettiva autorizzata in caso di manifestazioni particolari e della durata massima di 24 ore.

Se la messa a disposizione di suolo pubblico è limitata ad occasioni particolari e non è prolungata nel tempo, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa prevista agli artt. 47 e 58 del Regolamento comunale.

III. PERMESSI SPECIALI

art. 9 Istanze (art. 27 e segg. Lear, artt. 49 + 50 RLear)

Il Municipio può rilasciare permessi speciali per la vendita e/o distribuzione di cibi e bevande in occasioni straordinarie legate ad una manifestazione ben precisa.

La domanda dev'essere inoltrata al Municipio almeno 20 giorni prima della data prevista per l'occasione straordinaria.

La domanda deve contenere:

- > il nome dell'organizzatore;
- > il genere della manifestazione;
- > l'indicazione dell'ubicazione e la sua durata;
- > il nome del responsabile (fino a 4 giorni), rispettivamente del gerente (da 5 e più giorni) ai sensi degli artt. 21 Lear e 84 RLear;
- > eventuali indicazioni sull'uso di apparecchi con esposizione sonora superiore a 93dB(A);
- > la prova dell'assicurazione responsabilità civile a norma dell'art. 85 RLear.



art. 10 Eccezioni / Feste private

Non necessitano di permessi speciali le feste organizzate a titolo strettamente privato, con invitati in numero definito, organizzate nell'ambito di matrimoni, compleanni, riunioni di famiglia, ecc.

art. 11 Deroghe d'orario (art. 35 Lear)

Il Municipio può concedere deroghe d'orario anche in caso di permessi speciali.
In caso di feste private le deroghe d'orario devono considerare i disposti dell'Ordinanza municipale concernente la repressione dei rumori molesti.

IV. TASSE

art. 12 Tasse / Esenzioni (artt. 41 Lear, 65 e segg. RLear)

Per le decisioni di propria pertinenza il Municipio preleva le seguenti tasse:

- | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------|
| a) deroghe d'orario | CHF 50.00 | per ogni ora di prolungo |
| b) permessi speciali | CHF 60.00 | per ogni giorno di attività |
| c) estensione dei posti esterni | CHF 60.00 | |

Sono esenti da tasse

- > le deroghe d'orario concesse a tutti gli esercizi pubblici in occasioni particolari (notti libere di San Silvestro, Carnevale, sagre di paese, ecc.), oppure rilasciate a favore di società sportive, di beneficenza, legate ad attività sociali o che operano senza scopo di lucro;
- > i permessi speciali rilasciati a favore di società sportive, di beneficenza, legate ad attività sociali o che operano senza scopo di lucro.

art. 13 Spese e tasse di cancelleria

Per le spese e i lavori di cancelleria e altri atti (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) è prelevata una tassa da CHF 50.00 a CHF 500.00 a dipendenza dell'impegno richiesto.

art. 14 Tassa di controllo

Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'Autorità.

Il costo orario per tali prestazioni è pari a CHF 80.00.

La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.

V. DISPOSIZIONI VARIE

art. 15 Mantenimento della quiete e dell'ordine pubblico

Il gerente è responsabile del mantenimento dell'ordine e della quiete pubblica tanto all'interno dei propri locali quanto nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico.

Egli deve fare in modo di gestire il proprio esercizio pubblico (segnatamente con riferimento al numero dei posti a sedere, dei posteggi, ecc.) conformemente a quanto autorizzato e deve prendere tutte le misure necessarie affinché l'esercizio venga gestito senza generare disturbi all'ordine pubblico.

In caso di necessità fa appello alla polizia territorialmente competente.



Qualora le circostanze lo esigono, il Municipio può imporre delle misure volte alla salvaguardia dell'ordine pubblico.

In caso di ripetute violazioni della quiete e dell'ordine pubblico il Municipio, può ordinare che l'esercizio pubblico organizzati a sue spese un servizio d'ordine adeguato, affinché il mantenimento dell'ordine venga assicurato.

art. 16 Rispetto della quiete

Voci e suoni provenienti da apparecchi da gioco, strumenti musicali e apparecchi di riproduzione di qualsiasi tipo, non devono provocare disturbo a terzi e alla quiete pubblica.

Dopo le ore 23:00 essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni, quando è comprovata l'assenza di disturbo.

art. 17 Eventi, manifestazioni, intrattenimenti musicali

Il regolare svolgimento nell'esercizio di eventi che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione dello stesso presuppone il rilascio di una licenza edilizia per il cambiamento di destinazione; alla domanda di costruzione dev'essere allegato uno studio specialistico che dimostri il rispetto delle normative in materia di protezione fonica e ambientale.

L'organizzazione occasionale nell'esercizio di eventi (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc.) soggiace ad autorizzazione municipale.

art. 18 Altre norme

Nell'ambito della sua attività il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali applicabili.

VI. SANZIONI

art. 19 Revoca

Il Municipio può revocare le decisioni relative ai permessi speciali e alle deroghe d'orario quando per ottenerli sono state date informazioni inveritiere, oppure quando le condizioni per le quali il permesso o la deroga sono stati concessi non sono più date.

art. 20 Ammonimenti e multe (art. 47 Lear)

Le infrazioni alla presente Ordinanza, sono punibili

- > con l'ammonimento se considerabili di lieve entità;
- > con una multa da un minimo di CHF 50.00 ad un massimo di CHF 1'000.00.



COMUNE DI MINUSIO

VII. RIMEDI DI DIRITTO E ENTRATA IN VIGORE

art. 21 Mezzi e termini di ricorso (art. 192 LOC)

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia ed entra in vigore scaduti i termini di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 192 LOC.

(Ris. mun. N° 1260)

Il Municipio

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 30.07.2025 e il 15.09.2025